

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CFA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 049/CFA- RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2017

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### 1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD REGGIO UNITED AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. CAMELLINI FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 COM. UFF. N. 1 DEL 01.07.2015 SGS;

- AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 13450/588 PFI 16-17 MB/GB DEL 5.06.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 06.09.2017)

Con ricorso in appello sottoscritto dal Presidente Franco Camellini e dal Vice Presidente Paolo Andrea Ferri, l'ASD Reggio United ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale dell'Emilia-Romagna di cui al Com. Uff. n. 9 del 6.9.2017 con il quale veniva inflitta al Presidente Franco Camellini l'inibizione per mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 1bis, comma 1 C.G.S., ed alla ricorrente Società l'ammenda di € 300,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta alla violazione ascritta al proprio presidente.

L'appellante eccepisce in primo luogo la violazione del diritto di difesa per mancata idonea notifica del deferimento e, nel merito, ritiene che il proprio comportamento non era sanzionabile in quanto la Società avrebbe potuto chiedere una deroga all'obbligo di affidare la squadra Allievi Provinciali ad un tecnico con abilitazione.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello del 18.10.2017, non è comparsa la Società appellante ed il rappresentante della Procura Federale ha ampiamente controdedotto concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata.

Ritiene la Corte di dover in primo luogo verificare l'ipotesi di estinzione del procedimento per decorso dei 90 giorni dall'inizio dell'azione disciplinare.

Il quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce la presente fattispecie è composto dagli artt. 34, 34bis e 38 C.G.S..

Essi prevedono, rispettivamente, l'obbligo di motivazione delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva ed il termine di 10 giorni per il loro deposito (art. 34, comma 2 C.G.S.); il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare per la pronuncia della decisione di primo grado (art. 34bis, comma 1 C.G.S.); in caso di inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito, la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone (art. 34bis, comma 4 C.G.S.); la perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice (art. 38, comma 6 C.G.S.).

Alla luce del dettato normativo così ricostruito, va valutata la fattispecie concreta nella quale l'esercizio dell'azione disciplinare è avvenuto con il deferimento del 5.6.2017 ed il termine di 90 giorni di cui all'art. 34 bis, comma 1 C.G.S. è scaduto il 3.9.2017; la decisione di primo grado è stata adottata con pubblicazione delle motivazioni nel Com. Uff. n. 9 del 6.9.2017.

Questa Corte ritiene quindi non revocabile in dubbio il superamento del termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 1 C.G.S., termine perentorio ai sensi del successivo art. 38, comma 6 C.G.S., con conseguente estinzione del procedimento per effetto dell'art. 34bis, comma 4 C.G.S..

La dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare assorbe gli altri motivi di ricorso.

Per questi motivi, la C.F.A. in accoglimento del ricorso proposto dall'ASD Reggio United dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER I CALCIATORI SEPE CRESCENZO E VARCHETTA ARMANDO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1, 3 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;

- AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 524/990 PF 16-17 CS/MB/ACR DEL 17.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017)

Con ricorso ritualmente introdotto, l'ASD Sporting Domicella ha impugnato la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 21.09.2017, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

a) inibizione per mesi 3 al sig. Giuseppe Nunziata, Presidente all'epoca dei fatti della Società reclamante;

b) squalifica per 3 giornate effettive di gara nei confronti dei calciatori Crescenzo Sepe ed Armando Varchetta;

c) ammenda di € 300,00 nei confronti della stessa Società reclamante.

Le ricordate sanzioni sono state irrogate in quanto la Sporting Domicella, nella gara Centro Storico Avellino-Sporting Domicella del 07.1.2015, aveva schierato i calciatori sopra individuati privi di tesseramento, e, pertanto, senza che gli stessi fossero stati sottoposti ai prescritti accertamenti medici finalizzati alla verifica della loro idoneità sportiva, con conseguente difetto di specifica copertura assicurativa.

La Società reclamante, rimasta contumace in primo grado, ha avanzato l'impugnazione svolgendo tre motivi d'appello costituiti:

a) dall'intervenuta estinzione del procedimento disciplinare determinata, a suo dire, dall'asserito tardivo deposito della decisione gravata rispetto alla data di pronuncia del dispositivo;

b) dall'intervenuta prescrizione della violazione;

c) dall'eccessività delle sanzioni di cui si chiedeva congrua riduzione.

La discussione del gravame veniva fissata innanzi la Terza Sezione della Corte Federale d'Appello per la riunione del 18.10.2017, nella quale nessuno compariva per la ricorrente, mentre era presente il rappresentante della Procura Federale che sollecitava il rigetto del ricorso.

Ritiene la Corte che il reclamo come sopra proposto debba venir disatteso.

La censura svolta con il primo motivo non può essere accolta in quanto nella fattispecie non è riscontrabile alcun tardivo deposito della motivazione rispetto alla data della lettura del dispositivo, come lamenta l'appellante.

Risulta invero dagli atti del giudizio che l'Organo di primo grado ha contestualmente pronunciato, con il deposito della propria decisione, sia la motivazione che la statuizione adottata: da questa documentale risultanza discende l'infondatezza, ed anzi persino la pretestuosità, del motivo di ricorso.

In ordine all'eccezione di prescrizione, si tratta di doglianza inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in appello, e pertanto in violazione del divieto di proporre in tale grado del processo domande e/o eccezioni nuove previsto dall'art. 345 c.p.c., disciplinante la fattispecie in virtù del richiamo di cui al combinato disposto tra l'art. 1.2 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e l'art. 2.6 di quello del C.O.N.I..

Infine, anche la richiesta di congrua riduzione delle sanzioni inflitte appare inammissibile e va, quindi, disattesa, essendo caratterizzata da difetto di motivazione, tale non potendosi ritenere il rilievo secondo il quale le dette sanzioni sarebbero "eccessive e spropositate riguardo i fatti su cui si basa la decisione adottata", espressione dichiaratamente generica ed inidonea a giustificare la denunciata sproporzione fra evento e statuizione sanzionatoria.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CIVITELLA PRO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PAPALINETTI ENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. BERARDI VALENTINO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 413/1011 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

Con ricorso in data 11.10.2017 i sigg.ri Papalinetti Enzo e Berardi Valentino, e la Società ASD Civitella Pro (con sede in Civitella Casanova -PE-, via Chiesa Madre n. 6), impugnavano la decisione del Tribunale Federale Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017, con la quale ai primi due (nella qualità rispettiva di Presidente e legale rappresentante, e di dirigente accompagnatore, della società indicata) veniva inflitta la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), ed alla Società quella della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica.

L'addebito consisteva nella violazione dell'art. 1Bis, comma 1, C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2016/2017, della Divisione Calcio a Cinque (punto A/3, lett. f), per avere il Presidente ed il Dirigente -come sopra specificati- mancato di utilizzare, in quattro gare, sei calciatori tesserati per la Figc prima del compimento del 18° anno di età; alla Società veniva ascritta la responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta contestata al Presidente ed al Dirigente.

I ricorrenti ridimensionavano la gravità del fatto, che attribuivano ad una mera svista occorsa all'epoca del tesseramento di uno dei calciatori impiegati; essendosi trattato di una mera violazione formale, invocavano una valutazione più comprensiva ed un trattamento sanzionatorio meno severo.

La Corte Federale ritiene che, in effetti, ferma rimanendo la commissione della violazione ascritta da parte dei soggetti condannati e la responsabilità dei medesimi, possa addivenirsi ad un giudizio di minor rigore quanto al regime sanzionatorio, siccome del resto sollecitato da entrambe le parti (ricorrente e Procuratore federale) nella udienza del 18.10.2017.

Ad una tale stregua, appare adeguata la riduzione delle sanzioni irrogate nei termini congiuntamente proposti dalle parti indicate, per cui al Presidente ed al Dirigente della Società ASD Civitella Pro va applicata la inibizione pari a giorni 40 (quaranta) ed alla Società la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Civitella PRO di Civitella Casanova (PE), riduce la sanzione dell'inibizione a giorni 40 per i sigg.ri:

- Papalinetti Enzo;
- Berardi Valentino;

e riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica per la società ASD Civitella PRO.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI DANILO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

5. RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI MATTEO (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

7. RICORSO DEL SIG. COLINI FULVIO (ALL'EPOCA DEI FATTI TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA E TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

1. Con distinti ricorsi, i signori Danilo Iannascoli (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Pescara C5), Matteo Iannascoli (all'epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Pescara C5) e Fulvio Colini (all'epoca dei fatti tecnico della prima squadra e tesserato della società ASD Pescara C5) nonché la stessa società ASD Pescara C5, impugnavano la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale che comminava le sanzioni dell'inibizione di mesi 3 ad entrambi i signori Iannascoli, della squalifica di mesi 3 al signor Colini e l'ammenda di €. 1.500,00 alla società, per aver i primi tre violato gli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S. ed avere la società violato gli artt.4, comma 1, e 5, comma 2, C.G.S..

La vicenda trae origine da dichiarazioni rese da entrambi i signori Iannascoli e dal Colini a seguito dell'incontro AD Pescara/Luparense, valevole per le finali dei play off scudetto del Campionato di Serie A Calcio a 5, che erano state ritenute lesive della reputazione dell'arbitro.

Con i propri ricorsi, i ricorrenti evidenziavano come le dichiarazioni *de quibus* fossero da ritenere legittimo esercizio del diritto di critica, essendo prive di qualsivoglia elemento denigratorio ovvero lesivo rispetto all'arbitro e alle decisioni da questo assunte.

Il solo Colini sollevava, inoltre, l'eccezione di incompetenza del Tribunale Federale, in ragione della ritenuta competenza della Commissione disciplinare presso il settore tecnico, ai sensi dell'art. 39 del relativo regolamento.

All'udienza del 18.10.2017, udite le conclusioni dei legali dei ricorrenti e del rappresentante delle Procura, il collegio di riservava di decidere.

2. Preliminarmente, occorre esaminare, per respingerla, la questione di incompetenza degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, sollevata dalla difesa del signor Colini.

Ai sensi dell'art. 39 del regolamento del settore tecnico, "1. I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del presente

Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.”.

La disposizione citata chiarisce che la giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico trova un chiaro limite con riferimento alle infrazioni inerenti l'attività agonistica.

Nel caso di specie, la sussistenza di tale limite appare evidente, atteso che le dichiarazioni contestate al Colini si riferiscono al giudizio che il medesimo ha reso sulla direzione della gara ASD Pescara/Luparense.

In tal caso, emerge chiaramente la sussistenza del presupposto dell'inerenza tra la condotta contestata e il detto evento agonistico, nel corso del quale sono maturate quelle decisioni oggetto delle contestate dichiarazioni.

3. Venendo al merito della questione, non vi è dubbio che le dette dichiarazioni debbano considerarsi lesive della dignità dei soggetti preposti all'esercizio della funzione arbitrale e, per ciò stesso, contrarie al disposto dell'art. 5, comma 1, C.G.S..

Depongono in tal senso non solo il tenore letterale delle espressioni utilizzate, prive del valore della contenenza laddove viene evocata la malafede ovvero la non terzietà dell'arbitro, ma anche le modalità di diffusione di tali espressioni ed il contesto nel quale sono state pronunciate.

Infatti, l'utilizzo non solo di un comunicato stampa (da parte di Danilo Iannascoli) e di uno dei più diffusi social network (da parte di Matteo Iannascoli e Fulvio Colini), rende ancor più grave la condotta dei ricorrenti.

Allo stesso modo, non può non annettersi valore ulteriormente negativo alla circostanza che le suddette dichiarazioni siano state rese dopo una partita che era stata funestata da atti di violenza che avevano visto coinvolti atleti e spettatori e che aveva reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

L'aver reso tali dichiarazioni all'esito di una simile gara evidenzia un atteggiamento psicologico di particolare gravità, caratterizzato da un'evidente sottovalutazione delle conseguenze che possono derivare – in determinati contesti – da espressioni denigratorie rivolte a persone operanti all'interno dell'ordinamento federale.

4. Venendo, infine, alla determinazione della sanzione, appare opportuno rilevare una sperequazione tra quella inflitta ai signori Iannascoli rispetto a quella inflitta al Colini.

Difatti, nonostante la piena sovrapposibilità delle condotte e della durata delle rispettive sanzioni (tre mesi), non può ignorarsi la natura maggiormente afflittiva della sanzione della squalifica rispetto a quella dell'inibizione.

Tale sperequazione emerge ancor di più se si riflette sulla complessiva durata del campionato di serie A di calcio a 5.

Infatti, il calendario della Stagione Sportiva 2017/18 prevede 26 giornate (dal 23.9.2017 al 25.4.2018), per un totale di 7 mesi, sicché la sanzione inflitta copre circa la metà dell'intero campionato e l'intero girone di andata (che terminerà il 9.12.2017).

Per questi motivi la C.F.A.:

- respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Iannascoli Danilo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Iannascoli Matteo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Pescara C5 di Pescara (PE).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- Accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal sig. Colini Fulvio, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 8. RICORSO DELLA SOCIETA' US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 369/1064 PF 16-17 GP/AA/MG DELL'11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

Con ricorso in data 5.10.2017, ritualmente preannunciato in data 3.10.2017, la società U.S. Palmese ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che con Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017, infliggeva:

- la sanzione della inibizione al signor Carbone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Palmese, per la violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94ter, comma 11 N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.;

- la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale.

Con nota del 18.10.2017 la segreteria di questa Corte sollecitava, senza averne in seguito riscontro, la comprova di notifica del presente ricorso alla controparte, Procura Federale.

Pertanto il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, dal momento che, la dichiarazione di reclamo, dell'U.S. Palmese, è stato inviato esclusivamente a questa Corte e non anche, come espressamente prescritto dall'art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 9. RICORSO DELLA SOCIETA' USD GIOVI AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA SIG.RA AVOSSA SABATINA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

- INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. AVOSSA GIOVANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;

- SQUALIFICA PER GIORNATE 5 AL CALCIATORE CASTALDI GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39, 43 NOIF;

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 400,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 328/902 PF 16-17 MB/GS/ACR DELL'11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 21 del 14.09.2017)

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 4.10.2017 i reclamanti in epigrafe indicati hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della

Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 21 del 14.9.2017, che ha inflitto loro le sanzioni parimenti in epigrafe indicate.

In sintesi, l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, accogliendo le richieste della Procura Federale, ha ritenuto responsabili la Presidente e il Dirigente accompagnatore della società U.S.D. Giovi, oltre a quest'ultima per responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti posti in essere dai prefati, nonché il calciatore Giovanni Castaldi, per aver impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il predetto calciatore in diverse gare del campionato di I categoria svoltesi nei mesi di ottobre e novembre 2014.

Rilevano gli appellanti nel proposto gravame che tanto la Procura Federale, quanto il Tribunale Federale Territoriale, sarebbero incorsi in un evidente errore di fatto ed in un palese scambio di persona, avendo preso in considerazione, ai fini della verifica della regolarità della posizione per la disputa delle predette gare del calciatore Salvatore Giovanni Castaldi, nato il 20.12.1990, la scheda matricolare di altro calciatore, parzialmente omonimo, tale Giovanni Castaldi, nato il 20.6.2007, all'epoca dei fatti tesserato per altra società, instando per l'integrale annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Il ricorso è indubitabilmente fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento della Delibera impugnata e delle sanzioni con essa inflitte ai reclamanti tutti.

Il falso presupposto di fatto sul quale la Delibera gravata si basa è evidente e documentalmente provato.

Tanto l'organo requirente, quanto quello giudicante, infatti, sono incorsi in un palese errore di fatto, rappresentato da uno scambio di persona, prendendo in considerazione ai fini della verifica della regolarità della posizione di tesseramento del deferito Salvatore Giovanni Castaldi, nato il 20.12.1990, la scheda matricolare di altro calciatore, con egli solo parzialmente omonimo, e cioè Giovanni Castaldi, nato il 20.6.2007, all'epoca dei fatti tesserato per altra società, senza neppure rendersi conto - e sul punto questa Corte non può che stigmatizzare la complessiva condotta superficiale dei predetti Organi di Giustizia Sportiva - che alle date di svolgimento delle gare esaminate quest'ultimo aveva appena compiuto i sette anni di età, e quindi non avrebbe di certo potuto partecipare al campionato di prima Categoria.

Al contrario, come parimenti risulta *per tabulas* dai documenti prodotti in atti, nella Stagione Sportiva 2014/2015 il reclamante Salvatore Giovanni Castaldi risultava regolarmente tesserati per la società USD Giovi.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società USD Giovi di Salerno (SA) e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 10 aprile 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbri